

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La I Commissione,

premesso che:

nella seduta del 16 aprile 1997, è stata approvata all'unanimità la risoluzione 7-00214 a firma dei deputati Frattini, Boato, Giovanardi, il cui dispositivo impegna il Governo, in particolare, ad operare in modo che sia rispettato il principio statutario, di rango costituzionale, del bilinguismo nell'espressione della toponomastica in provincia di Bolzano;

nella medesima seduta è stata altresì approvata la risoluzione 7-00215 dei deputati Cananzi, Boato, Schmid, Zeller, in cui si è impegnato il Governo ad operare perché sia data piena attuazione « nella lettera » e « nello spirito » alle disposizioni dello statuto d'autonomia in materia di toponomastica;

considerato che:

da alcune settimane il presidente della provincia di Bolzano ha posto all'esame del Consiglio provinciale una iniziativa legislativa diretta alla drastica riduzione dei toponimi bilingui, con la scomparsa della denominazione in lingua italiana;

detta iniziativa, cui hanno fatto seguito posizioni ancor più radicali d'altre forze politiche del gruppo tedesco volte alla pressoché totale scomparsa dei toponimi italiani, prevede una distinzione tra località destinate a conservare la denominazione bilingue ovvero ad assumere la sola denominazione in tedesco, sulla base di criteri quali l'uso locale, le dimensioni, la rilevanza della località eccetera;

il principio del bilinguismo dei toponimi, affermato in modo inderogabile dallo Statuto, non può essere oggetto di revisione né di disapplicazione caso per caso, come in questa sede parlamentare

tutte le forze politiche presenti hanno riconosciuto, con la piena condivisione del Governo *pro tempore*;

dal 16 aprile 1997 ad oggi, nessuna modifica costituzionale è intervenuta per l'eventuale ridefinizione del principio statutario del bilinguismo della toponomastica in Alto Adige;

impegna il Governo

a confermare l'impegno, già assunto nel 1997, ad operare in modo che lo statuto d'autonomia, che è legge costituzionale e che garantisce la pace tra i gruppi linguistici, sia rispettato soprattutto in un principio fondamentale che è il bilinguismo, espresso anche nei toponimi.

(7-00854)

« Frattini ».

La XIII Commissione agricoltura,

premesso che:

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », all'articolo 2, comma 177, ha previsto che le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali per il carburante, accertino la qualifica dell'attività d'impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580 del 1993;

la disposizione è motivata dalla necessità di realizzare una semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione, sulla base di principi di funzionalità, ed una diminuzione del numero dei beneficiari, con un conseguente, notevole, risparmio per la finanza pubblica. In base alle disposizioni precedenti, infatti, l'agevolazione era concessa a chiunque effettuasse lavorazioni agricole quindi a prescindere dall'esercizio di un'attività d'impresa; in particolare era erogato carburante agevolato a tutti coloro che effettuavano lavorazioni agricole anche per autoconsumo;

il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'articolo 1, nel ribadire che l'agevolazione è concessa solo alle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese, precisa che le imprese di lavorazioni agromeccaniche, possono ottenere il carburante agevolato solo per lavorazioni effettuate a favore di imprese iscritte nel predetto registro e che quindi anche questa ulteriore limitazione comporta una riduzione dei beneficiari e quindi un risparmio per la finanza pubblica;

lo stesso decreto legislativo n. 173, all'articolo 1, comma 2 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle politiche agricole, riduce la misura dell'accisa sul carburante utilizzato per usi agricoli, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto delle disposizioni vigenti;

le regioni applicano con le richiamate limitazioni, le disposizioni suddette, per cui si è effettivamente realizzato un risparmio di spesa a seguito della riduzione del numero dei beneficiari;

l'agevolazione sul carburante è necessaria alle imprese agricole per rendere competitivi sul mercato i prodotti italiani rispetto a quelli di altri Paesi, soprattutto del Nord Europa;

il carburante è utilizzato maggiormente proprio per le produzioni di qualità e ad alta specializzazione, quindi da imprese che producono maggior valore aggiunto per il settore, occupano manodopera qualificata e contribuiscono in misura maggiore a ridurre il deficit della bilancia agroalimentare;

l'urgenza di provvedere è determinata anche dal forte aumento dei prezzi del petrolio sul mercato mondiale, per cui il beneficio della riduzione dell'accisa nell'attuale misura è vanificato dall'aumento della materia prima;

impegna il Governo

ad applicare il disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 173 del 1998, disponendo la riduzione dell'accisa sul carburante utilizzato per impieghi agricoli a seguito dei risparmi di spesa verificatisi.

(7-00855) « Domenico Izzo, Ferrari »

La VI Commissione,

dal 1° gennaio 2000 per le imprese agricole con volume d'affari superiore a lire 40 milioni non trova più applicazione il regime speciale IVA, basato sulla detrazione in misura forfettaria dell'imposta dovuta;

il passaggio al regime ordinario comporta notevoli difficoltà per le imprese interessate, chiamate a far fronte ad adempimenti onerosi e a rilevanti complicazioni per quanto concerne gli obblighi contabili, oltre che un notevole aggravio del carico tributario sulle medesime imprese, con particolare riferimento ai comparti zootecnico e vitivinicolo;

per ovviare agli indicati inconvenienti è stata da più parti prospettata l'opportunità di una proroga dell'applicazione del regime speciale IVA indipendentemente dal volume d'affari realizzato dagli imprenditori agricoli, in modo da prevedere una ragionevole fase transitoria che consenta un passaggio al regime ordinario entro tempi ragionevoli, e comunque in termini meno onerosi;

tale ipotesi ha trovato soltanto parziale riscontro nelle disposizioni di cui all'articolo 60 della legge n. 488 del 1999, che prevede la prosecuzione dell'applicazione del regime speciale IVA limitatamente alle cessioni di beni riconducibili a contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro il 31 dicembre 1999;

le suddette disposizioni, pur apprezzabili, rischiano tuttavia di determinare ulteriori difficoltà alle imprese interessate in ordine all'obbligo che ne deriva di tenere una doppia contabilità, a seconda

della data di perfezionamento del contratto e della natura delle prestazioni ivi previste;

sono state avviate alcune iniziative, a partire dalla creazione di una struttura di concertazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, volte a ricondurre le diverse disposizioni fiscali relative al settore agricolo ad una logica coerente e unitaria;

impegna il Governo:

ad adottare rapidamente un provvedimento finalizzato a disporre una proroga del regime speciale IVA per il settore agricolo fino al completamento del processo di revisione organica della disciplina tributaria delle attività agricole, cui si è fatto riferimento in precedenza.

(7-00856) « Benvenuto, Agostini, Cambursano, Conte, De Benetti, Piccolo, Pistone, Chiamparino, Acciarini, Buglio, Furio Colombo, Cennamo, Brunale, Rabbito ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

CREMA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Ania (Associazione nazionale delle compagnie assicurative) ha prospettato di recente ed in più riprese l'intenzione di aumentare le tariffe Rc auto del 20 per cento;

tale aumento fa seguito ad una serie di aumenti annuali, quasi sempre a due cifre, applicati ininterrottamente a partire dalla liberalizzazione delle tariffe Rc auto;

la lievitazione abnorme delle tariffe sarebbe dovuta, stando all'Ania « alla dinamica forte e progressiva » del costo risarcimento danni, a fronte del quale le

compagnie assicuratrici si dichiarano impotenti e, in ogni caso, appaiono certamente passive, limitandosi a trasferire i costi sull'utente-automobilista;

l'Ania imputerebbe l'incremento degli indennizzi alla crescita dei sinistri, all'aumento dei « danni biologici » (in particolare la micro-invalidità permanente avrebbe raggiunto una frequenza doppia della media europea), alla presenza costante delle truffe e ai costi dei ricambi auto;

l'Rc auto si configura come un servizio pubblico e perciò deve essere gestita con grande senso di responsabilità ed oculatezza dell'utente-automobilista, e non come un'attività economica a rischio-zero e che non sembra che siano intervenuti salti qualitativi di produttività, professionalità e specializzazione;

nel settore, dal 1994, anno della liberalizzazione, ad oggi stenta ancora ad affermarsi una reale concorrenza; al contrario si intravede una generale uniformità delle condizioni praticate dalle compagnie, solo minimamente scalfita da qualche marginale difformità;

il sistema del « bonus-malus », cardine della Rc auto in Italia, secondo una recente ricerca, appare « squilibrato », perché da un lato non incentiverebbe a sufficienza i conducenti migliori e dall'altro non penalizzerebbe in modo decisamente dissuasivo i conducenti peggiori od inesperti —:

quali iniziative intenda assumere per arrestare questa rincorsa premi-indennizzi, assolutamente inaccettabile, e comunque per addivenire in tempi brevi ad una generale revisione dell'attuale regolamentazione, visti gli effetti deludenti della liberalizzazione delle tariffe, e non ultimo dello stesso ruolo dell'Isvap di cui finora non si è a conoscenza né di pubbliche analisi né di pareri sul fenomeno lamentato. (3-05001)